

Gazzetta ufficiale

C 116

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54° anno
14 aprile 2011

Numero d'informazione Sommario Pagina

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2011/C 116/01	Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran	1
2011/C 116/02	Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/137/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia	2

Commissione europea

2011/C 116/03	Tassi di cambio dell'euro	3
---------------	---------------------------------	---

IT

Prezzo:
3 EUR

(segue)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 116/04	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001	4
---------------	--	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2011/C 116/05	Avviso di imminente scadenza di alcune misure compensative	10
---------------	--	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA


Commissione europea

2011/C 116/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6151 — PetroChina/Ineos/JV) ⁽¹⁾	11
---------------	---	----

ALTRI ATTI

Commissione europea

2011/C 116/07	Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche della Croazia	12
2011/C 116/08	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	15



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

(2011/C 116/01)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/235/PESC del Consiglio ⁽¹⁾ e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio ⁽²⁾ concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran.

Il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio.

Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
Coordinamento TEFS
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.

Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/137/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

(2011/C 116/02)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità che figurano negli allegati II e IV della decisione di esecuzione 2011/236/PESC ⁽¹⁾ del Consiglio che attua la decisione 2011/137/PESC del Consiglio e nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2011 ⁽²⁾ del Consiglio che attua il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone e le entità che figurano nei suddetti allegati debbano essere incluse nell'elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/137/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio.

Si richiama l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 204/2011, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 7 del regolamento).

Le persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 100 del 14.4.2011, pag. 58.

⁽²⁾ GU L 100 del 14.4.2011, pag. 12.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

13 aprile 2011

(2011/C 116/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,4493	AUD	dollari australiani	1,3814
JPY	yen giapponesi	121,84	CAD	dollari canadesi	1,3938
DKK	corone danesi	7,4584	HKD	dollari di Hong Kong	11,2693
GBP	sterline inglesi	0,88980	NZD	dollari neozelandesi	1,8360
SEK	corone svedesi	9,0300	SGD	dollari di Singapore	1,8197
CHF	franchi svizzeri	1,2995	KRW	won sudcoreani	1 573,87
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	9,7978
NOK	corone norvegesi	7,8620	CNY	renminbi Yuan cinese	9,4687
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,3671
CZK	corone ceche	24,390	IDR	rupia indonesiana	12 546,36
HUF	forini ungheresi	266,17	MYR	ringgit malese	4,3812
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	62,654
LVL	lats lettoni	0,7091	RUB	rublo russo	40,7905
PLN	zloty polacchi	3,9584	THB	baht thailandese	43,696
RON	leu rumeni	4,1110	BRL	real brasiliano	2,2999
TRY	lire turche	2,1921	MXN	peso messicano	17,1016
			INR	rupia indiana	64,5010

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

(2011/C 116/04)

Aiuto n.: SA.31983 (2010/XA).

Stato membro: Germania.

Regione: Freistaat Sachsen (Sassonia).

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht — RL TZ/2010)

Base giuridica: Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht — RL TZ/2010)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 2,3 milioni di EUR/anno.

Intensità massima di aiuti:

- tenuta di libri genealogici da parte delle associazioni di allevatori riconosciute: 80 % (massimo 80 000 EUR).
- controlli di rendimento e determinazione del valore genetico nell'ambito dei programmi zootecnici: 70 %,
- organizzazione di mostre di riproduttori: 70 % (massimo 33 000 EUR).

Data di applicazione: a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: dicembre 2015

Obiettivo dell'aiuto:

con la sovvenzione dovrebbe essere migliorata la capacità di concorrenza della produzione animale grazie a misure zootecniche. In particolare programmi economici di allevamento devono finanziare il mantenimento e il miglioramento della qualità genetica del bestiame. Parimenti l'aiuto serve al rilevamento e alla valutazione di dati ai fini della conservazione e del miglioramento della qualità genetica degli animali d'allevamento nell'ambito dei programmi zootecnici. A tal fine il prestatore di servizi esegue i test, rileva i dati, quindi li analizza; per i servizi resi egli riceve una remunerazione adeguata al mercato ottenuta dall'aiuto e dalla quota a carico del produttore. Sono esclusi dall'aiuto i costi relativi ai controlli di routine della qualità del latte.

La misura si basa sull'articolo 15 (prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo/partecipazione a mostre e fiere campionarie) nonché sull'articolo 16 (sostegno del settore zootecnico).

Settore economico: agricoltura (allevamento bovino, suino, ovino, caprino ed equino).

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 33 „Förderung“
Postfach 80 01 32
01101 Dresden
DEUTSCHLAND

Sito web:

<http://www.smul.sachsen.de> > Foerderung > Foerderrichtlinien > Besondere Aufgaben

<http://www.smul.sachsen.de/foerderung/374.htm>

Altre informazioni:

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
Referat 35 „Tierische Erzeugnisse“
Postanschrift: 01076 Dresden
DEUTSCHLAND
Tel. +49 351564-2350

Aiuto n.: SA.32108 (2010/XA).

Stato membro: Belgio.

Regione: Vlaanderen.

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Biologische bedrijfsnetwerken 2011

Base giuridica: Subsidiebesluit voor het project Biologische bedrijfsnetwerken 2011 van Bioforum vzw

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,109 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti: l'intensità massima degli aiuti è del 100 % dei costi comprovati del progetto di aiuto presentato. I costi generali non sono ammissibili al beneficio dell'aiuto.

Data di applicazione: l'aiuto sarà concesso soltanto una volta che il ministro ha firmato la relativa decisione di sovvenzione e che gli stanziamenti sono stati assegnati. Il principio del mantenimento dello status quo sarà rispettato.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: l'aiuto è concesso per l'anno 2011 (dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 incluso).

Obiettivo dell'aiuto:

L'aiuto è concesso per ottimizzare lo scambio di conoscenze interattivo fra gli operatori e migliorare la dinamica fra le reti delle imprese; l'aiuto è anche destinato alla ricerca sul terreno, all'informazione e alla ricerca in generale. Un'interazione dinamica fra i diversi membri del gruppo di consulenza è la chiave di uno sviluppo ottimale delle conoscenze che deve sfociare nell'innovazione e nel miglioramento delle tecniche nel settore dell'agricoltura biologica. Nel biennio 2009-2010, nelle Fiandre sono state lanciate delle «Bio-bedrijfsnetwerken» (reti di imprese biologiche) in quattro settori dell'agricoltura e dell'orticoltura biologica: produzione lattiera, allevamento caprino, produzione di frutta su piccola scala e orticoltura in piena terra.

Nel 2011, queste reti di imprese biologiche continueranno ad essere finanziate ed una strategia pluriennale sarà messa a punto per consentire a tali reti di acquistare piena autonomia.

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

- proseguire le riunioni dei gruppi di reti,
- associare i ricercatori/fornitori di informazioni alle reti di imprese,
- comunicare la metodologia,
- definire i nuovi settori (frutta a nocciolo, produzione di carne bovina, pollame).

La misura si inserisce nell'ambito dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 «Prestazioni di assistenza tecnica nelle aziende agricole». L'aiuto può coprire il 100 % dei seguenti costi:

articolo 15, paragrafo 2, lettera c): aiuto per quanto riguarda i servizi di consulenza forniti da terzi;

articolo 15, paragrafo 2, lettera d): aiuto per quanto riguarda l'organizzazione e la partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere e la partecipazione a tali eventi:

- i) le spese sostenute dai partecipanti;
- ii) le spese di viaggio;
- iii) le spese per le pubblicazioni;
- iv) l'affitto degli stand;
- v) i premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi fino a un valore massimo di 250 EUR per premio e per vincitore;

articolo 15, paragrafo 2, lettera e), punto ii): aiuti relativi alle informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi per essi proposti;

articolo 15, paragrafo 2, lettera f): aiuti relativi alle pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni. L'aiuto sarà concesso unicamente per le attività o il materiale informativo in cui non vi sia alcun riferimento all'origine del prodotto.

Il progetto non prevede la concessione di aiuti a fini pubblicitari.

Le disposizioni di tutti i paragrafi dell'articolo 15 saranno soddisfatte.

Settore economico:

agricoltura biologica.

L'aiuto è concesso unicamente alle piccole e medie imprese.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling
Koning Albert II-laan 35, bus 40
1030 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Sito web:

<http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1914>

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.32132 (2010/XA).

Stato membro: Repubblica Federale di Germania.

Regione: tutti i Länder tedeschi in quanto autorità che concedono l'aiuto.

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK).

Base giuridica: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: circa 3 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti: 80 % al massimo con un massimale di 1 500 EUR.

Data di applicazione: 1° gennaio 2011.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: L'obiettivo dell'aiuto consiste nell'offrire alle singole aziende agricole — oltre alle normali consulenze di routine — un servizio di consulenze mirate sull'applicazione dei sistemi documentali. Si tratta di aiutare gli agricoltori a rispettare le norme di un'agricoltura moderna e imperniata sulla qualità, in particolare i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 ed agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 (condizionalità). I servizi di consulenza vengono forniti da enti di consulenza pubblici e privati che devono essere riconosciuti dai Länder. Le consulenze fornite alle singole aziende si basano sui dati forniti dai sistemi documentali. La misura è destinata, in linea di massima, a tutti i beneficiari degli aiuti e viene corrisposta sotto forma di sovvenzione erogata agli enti di consulenza.

Settore economico: tutti i settori dell'agricoltura.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

L'aiuto sarà concesso dalle competenti autorità dei Länder.

Indirizzi delle autorità che concedono gli aiuti

1. Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz des Landes Baden-Württemberg
Postfach 10 34 44
70029 Stuttgart
DEUTSCHLAND

Tel. +49 7111260
Fax + 49 7111262255
2. Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Postfach 22 00 12
80535 München
DEUTSCHLAND

Tel. +49 8921820
Fax +49 8921822677
3. Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Berlin
Oranienstr. 106
10969 Berlin
DEUTSCHLAND

Tel. +49 309028-0
Fax +49 309028-2051
4. Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg
Postfach 60 11 61
14411 Potsdam
DEUTSCHLAND

Tel. +49 331866-0
Fax +49 331866-8368
5. Senator für Wirtschaft und Häfen der Freien und Hansestadt Bremen
Referat 11
Postfach 10 15 29
28015 Bremen
DEUTSCHLAND

Tel. +49421361-0 / 4213618502
Fax +49 4213618283
6. Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wirtschaft und Arbeit — Landwirtschaft und Forsten
Postfach 11 21 09
20421 Hamburg
DEUTSCHLAND

Tel. +49 4042841-0
Fax +49 4042841-3201
7. Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Postfach 31 09
65021 Wiesbaden
DEUTSCHLAND

Bereich Forsten und Naturschutz:
Tel. +49 611815-0
Fax +49 611815-1972

Bereich Verbraucherschutz, Tierschutz, Veterinärwesen:
Tel. +49 611815-0
Fax +49 611815-1941
8. Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern
19048 Schwerin
DEUTSCHLAND

Tel. +49 3855880
Fax +49 3855886024 / 3855886025
9. Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung
Postfach 2 43
30002 Hannover
DEUTSCHLAND

Tel. +49 5111200
Fax +49 5111202385
10. Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
40190 Düsseldorf
DEUTSCHLAND

Tel. +49 2114566-0
Fax +49 2114566-388
11. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz
Postfach 32 69
55022 Mainz
DEUTSCHLAND

Tel. +49 6131160
Fax +49 6131162100

12. Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes
Abteilung F Landwirtschaft
Franz-Josef-Röder-Str. 17
66119 Saarbrücken
DEUTSCHLAND

Tel. +49 681501-00
Fax +49 681501-4521

13. Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
Postfach 10 05 10
01076 Dresden
DEUTSCHLAND

Tel. +49 3515640
Fax +49 3515642209

14. Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes
Sachsen-Anhalt
Postfach 37 62
39012 Magdeburg
DEUTSCHLAND

Tel. +49 39156701
Fax +49 3915671727

15. Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche
Räume des Landes Schleswig-Holstein
Postfach 71 51
24171 Kiel
DEUTSCHLAND

Tel. +49 431988-0
Fax +49 431988-7239

16. Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt
und Naturschutz
Postfach 90 03 65
99106 Erfurt
DEUTSCHLAND

Tel. +49 361379-00
Fax +49 3613799-950

Sito web:

<http://www.bmelv.de/GAK2011-EMS>

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.32133 (2010/XA).

Stato membro: Repubblica Federale di Germania.

Regione: tutti i Länder tedeschi in quanto autorità che concedono gli aiuti.

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK)

Base giuridica: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: circa 175 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti: 40 % al massimo con un massimale di 400 000 EUR per periodo di tre campagne successive.

Data di applicazione: 1° gennaio 2011.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto:

per sostenere un'agricoltura competitiva, sostenibile e rispettosa dell'ambiente, che tenga in debito conto il benessere degli animali e che sia anche multifunzionale, è possibile incoraggiare le aziende agricole ad investire nella produzione primaria dei prodotti agricoli. Occorre prendere in considerazione gli interessi dei consumatori, lo sviluppo delle zone rurali e il mantenimento della biodiversità nonché il miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di produzione.

La misura si basa sull'articolo 4 (Investimenti nelle aziende agricole) del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Settore economico: tutti i settori dell'agricoltura.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

l'aiuto è concesso dalle competenti autorità dei Länder.

Indirizzi delle autorità che concedono gli aiuti

1. Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz des Landes Baden-Württemberg
Postfach 10 34 44
70029 Stuttgart
DEUTSCHLAND

Tel. +497111260
Fax +49 7111262255

2. Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Postfach 22 00 12
80535 München
DEUTSCHLAND

Tel. +49 8921820
Fax +49 8921822677

3. Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Berlin
Oranienstr. 106
10969 Berlin
DEUTSCHLAND

Tel. +49 309028-0
Fax +49 309028-2051

4. Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg
Postfach 60 11 61
14411 Potsdam
DEUTSCHLAND
Tel. +49 331866-0
Fax +49 331866-8368
5. Senator für Wirtschaft und Häfen der Freien und Hansestadt Bremen
Referat 11
Postfach 10 15 29
28015 Bremen
DEUTSCHLAND
Tel. +49 421361-0 / 4213618502
Fax +49 4213618283
6. Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wirtschaft und Arbeit — Landwirtschaft und Forsten
Postfach 11 21 09
20421 Hamburg
DEUTSCHLAND
Tel. +49 4042841-0
Fax +49 4042841-3201
7. Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Postfach 31 09
65021 Wiesbaden
DEUTSCHLAND
Bereich Forsten und Naturschutz:
Tel. +49 611815-0
Fax +49 611815-1972
Bereich Verbraucherschutz, Tierschutz, Veterinärwesen:
Tel. +49 611815-0
Fax +49 611815-1941
8. Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern
19048 Schwerin
DEUTSCHLAND
Tel. +49 3855880
Fax +49 3855886024 / 3855886025
9. Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung
Postfach 2 43
30002 Hannover
DEUTSCHLAND
Tel. +49 5111200
Fax +49 5111202385
10. Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
40190 Düsseldorf
DEUTSCHLAND
Tel. +49 2114566-0
Fax +49 2114566-388
11. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz
Postfach 32 69
55022 Mainz
DEUTSCHLAND
Tel. +49 6131160
Fax +49 6131162100
12. Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes
Abteilung F Landwirtschaft
Franz-Josef-Röder-Str. 17
66119 Saarbrücken
DEUTSCHLAND
Tel. +49 681501-00
Fax +49 681501-4521
13. Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
Postfach 10 05 10
01076 Dresden
DEUTSCHLAND
Tel. +49 3515640
Fax +49 3515642209
14. Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt
Postfach 37 62
39012 Magdeburg
DEUTSCHLAND
Tel. +49 39156701
Fax +49 3915671727
15. Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
Postfach 71 51
24171 Kiel
DEUTSCHLAND
Tel. +49 431988-0
Fax +49 431988-7239
16. Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz
Postfach 90 03 65
99106 Erfurt
DEUTSCHLAND
Tel. +49 361379-00
Fax +49 3613799-950

Sito web:

<http://www.bmelv.de/GAK2011-AFP>

Altre informazioni: —

Aiuto n.: SA.32267 (2011/XA).

Stato membro: Spagna.

Regione: Salamanca.

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Sistemas de control lechero 2011

Base giuridica: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación de sistemas de control lechero, anualidad 2011.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,02 milioni EUR.

Intensità massima di aiuti: 50,00 %.

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 22 gennaio 2011-31 dicembre 2011.

Obiettivo dell'aiuto: Settore zootecnico [articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: allevamento di ovini e caprini, Allevamento di bovini da latte.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca
C/ Felipe Espino, 1
37002 Salamanca
ESPAÑA

Sito web:

<http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2011/ControlLechero.pdf>

Altre informazioni: —

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di imminente scadenza di alcune misure compensative

(2011/C 116/05)

1. La Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura di seguito specificata, le misure compensative sottoindicate scadranno alla data riportata nella tabella, conformemente a quanto disposto dall'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009 ⁽¹⁾, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea.

2. Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure determinerebbe il persistere o la reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3. Termine

I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles, Belgium ⁽²⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 597/2009.

Prodotto	Paese/i di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza
Polietilentereftalato (PET)	India	Daziocompensativo	Regolamento (CE) n. 193/2007 del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2007, pag. 34)	28.2.2012

⁽¹⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽²⁾ Fax +32 22956505.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6151 — PetroChina/Ineos/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 116/06)

1. In data 5 aprile 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione PetroChina International (London) Company Limited («PCIL», Regno Unito), di proprietà esclusiva di PetroChina Company Limited («PetroChina», Cina), controllata a sua volta da China National Petroleum Corporation («CNPC», Cina), e Ineos AG («Ineos», Svizzera) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune del comparto «raffinazione» di Ineos, cioè le due raffinerie di Grangemouth (Scozia) e Lavera (Francia) e gli attivi collegati (collettivamente «attività target»), mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- PetroChina: produzione e distribuzione di prodotti petroliferi e petrolchimici,
- Ineos: produzione su scala mondiale di prodotti petrolchimici, specialità chimiche e prodotti petroliferi,
- attività target: produzione e fornitura all'ingrosso di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio greggio.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6151 — PetroChina/Ineos/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

Indicazioni geografiche della Croazia

(2011/C 116/07)

I negoziati di adesione tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia, inclusa la protezione delle indicazioni geografiche dei vini, vini aromatizzati e bevande spiritose, sono in corso. In questo contesto, viene esaminata la possibilità di tutelare nell'Unione europea, in quanto indicazioni geografiche, le denominazioni di seguito elencate.

L'inclusione delle denominazioni richiesta dalla Croazia nel trattato di adesione può avere luogo solo a seguito di una procedura di esame e di opposizione. Verrà garantita la tutela per le suddette denominazioni a partire dalla data di adesione, limitata ad un periodo di transizione durante il quale la Croazia è tenuta a presentare i fascicoli completi.

La Commissione invita ogni Stato membro o paese terzo, o ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo, ad opporsi alla registrazione presentando una dichiarazione debitamente motivata.

Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di due mesi dalla data della presente pubblicazione e devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: AGRI-B2@ec.europa.eu

Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine di cui sopra, le quali dimostrano che la protezione della denominazione proposta:

1) è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già tutelata nell'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio⁽¹⁾, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), del regolamento (CEE) n. 1601/91, del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli⁽²⁾ e del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose; oppure è contenuta in accordi conclusi dall'Unione europea con uno dei seguenti paesi:

- Repubblica di Albania [decisione 2006/580/CE del Consiglio, del 12 giugno 2006, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra⁽⁴⁾ (Protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato)],
- Australia [decisione 2009/49/CE del Consiglio, del 28 novembre 2008, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino⁽⁵⁾],

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 239 dell'1.9.2006, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 28 del 30.1.2009, pag. 1.

- Bosnia-Erzegovina [decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra ⁽¹⁾ (Protocollo n. 6)],
- Canada [decisione 2004/91/CE del Consiglio, del 30 luglio 2003, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose ⁽²⁾],
- Repubblica del Cile [decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra ⁽³⁾],
- ex Repubblica iugoslava di Macedonia [decisione 2001/916/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate ⁽⁴⁾],
- Messico [decisione 97/361/CE del Consiglio, del 27 maggio 1997, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose ⁽⁵⁾],
- Montenegro [decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra ⁽⁶⁾],
- Serbia [decisione 2010/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra ⁽⁷⁾],
- Sudafrica [decisione 2002/51/CE del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino ⁽⁸⁾ e decisione 2002/52/CE del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose ⁽⁹⁾],
- Svizzera [decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera ⁽¹⁰⁾, in particolare l'accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli — allegato 7 e allegato 8],
- Stati Uniti d'America [decisione 2006/232/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino ⁽¹¹⁾].

2) è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto, tenendo conto della reputazione di un marchio, della sua notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso.

I criteri di cui sopra saranno valutati rispetto al territorio dell'Unione europea per il quale, nel caso dei diritti di proprietà intellettuale, si intendono soltanto il territorio/i territori in cui i suddetti diritti sono tutelati. La tutela definitiva delle denominazioni in questione nell'Unione europea è subordinata all'esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.

⁽¹⁾ GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 35 del 6.2.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 342 del 27.12.2001, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 152 dell'11.6.1997, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 28 del 30.1.2002, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU L 28 del 30.1.2002, pag. 112.

⁽¹⁰⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1.

Elenco delle indicazioni geografiche per i vini, i vini aromatizzati e le bevande spiritose ⁽¹⁾

Classe di prodotto	Denominazione registrata nella Repubblica di Croazia
Vino	Dalmatinska zagora
Vino	Dingač
Vino	Hrvatsko primorje
Vino	Istočna kontinentalna Hrvatska
Vino	Hrvatska Istra
Vino	Moslavina
Vino	Plešivica
Vino	Podunavlje
Vino	Pokuplje
Vino	Prigorje-Bilogora
Vino	Primorska Hrvatska
Vino	Sjeverna Dalmacija
Vino	Slavonija
Vino	Srednja i Južna Dalmacija
Vino	Zagorje – Međimurje
Vino	Zapadna kontinentalna Hrvatska
Vino aromatizzato	Samoborski Bermet
Bevanda spiritosa	Hrvatska loza
Bevanda spiritosa	Hrvatska travarica
Bevanda spiritosa	Hrvatska stara šljivovica
Bevanda spiritosa	Slavonska šljivovica
Bevanda spiritosa	Pelinkovac
Bevanda spiritosa	Zadarski maraschino

⁽¹⁾ Elenco fornito dalle autorità della Repubblica di Croazia. Basato sull'ordinanza per le indicazioni geografiche relative al vino pubblicata nelle GU 141/10 e GU 31/11, ai vini aromatizzati nella GU 14/11 e alle bevande spiritose nelle GU 61/09 e 141/09.

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2011/C 116/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio⁽¹⁾. La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«MIÓD Z SEJNEŃSZCZYNY/ŁÓŹDZIEJSZCZYNY»/«SEINŲ/LAZDIJŲ KRAŠTO MEDUS»

N. CE: PL-PDO-0005-0684-26.02.2008

N. CE: LT-PDO-0005-0850-26.02.2008

IGP () DOP (X)

1. Denominazione:

«Miód z Sejneńszczyzny/Łódzieszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto medus»

2. Stato membro o paese terzo:

Polonia e Lituania

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1. Tipo di prodotto:

Classe 1.4. altri prodotti di origine animale, miele

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Può essere venduto con il nome di «miód z Sejneńszczyzny/Łódzieszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto medus» esclusivamente il miele da nettare di api millefiori. Quando viene messo in vendita, il miele può essere allo stato liquido (patoka), o cristallizzato (krupiec). Il miele può avere una consistenza densa e trasparente, allo stato liquido oppure trovarsi allo stato cristallizzato. Esso è ottenuto da piante mellifere caratteristiche di questa zona e tra cui le seguenti: varie specie di salice e acero, tarassaco comune, lamponi, olivello spinoso, trifoglio bianco e violetto, ginestrino, meliloto e altre piante papilionacee (*Papilionaceae*), buglossa della vipera, polmonaria, vischio, malerbe della famiglia delle Crucifere (*Brassicaceae*), fiordaliso, erba del salice, robinia, giglio «coda di volpe», prugno e piante delle ombrellifere, *Caryophyllaceae* e famiglie delle *Labiatae*.

È possibile che siano presenti nel miele esclusivamente tracce di polline da monoculture (in tutto al massimo il 5%). In nessun caso la presenza di tale polline può cambiare gusto, odore e colore caratteristici di questo miele. Il miele ha un colore molto particolare, con sfumature che vanno dal giallo scuro al giallo oro. Caratteristica del miele è una leggera torbidezza. Il colore del miele può essere in qualche misura più scuro; ciò è dovuto alla presenza di melata e questa circostanza a volte si verifica nel periodo della produzione del nettare in alcune piante. Misurato in termini di conduttività elettrica la melata può essere presente al massimo allo 0,5 mS/cm.

Caratteristiche fisico-chimiche:

- contenuto di acqua non superiore al 18 %,
- densità superiore a 1 400 g/cm³,
- contenuto di prolina pari almeno a 25 mg/100 g di miele,
- contenuto di HMF (5-idrossimetilfurfurale) non superiore a 2,0 mg/100 g di miele,
- pH stabile (3,8-4,8),

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

- contenuto di zuccheri semplici (glucosio e fruttosio) non inferiore a 60 g/100 g,
- contenuto di saccarosio non superiore a 5 g/100 g,
- indice diastatico secondo la scala di Schade non inferiore a 8,
- acidità libera — non superiore a 50 meq/kg,
- conduttività elettrica — non inferiore a 0,8 mS/cm.

3.3. *Materie prime (solo per i prodotti trasformati):*

—

3.4. *Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):*

Il cibo principale per le api durante la stagione apicola e durante lo svernamento è il miele naturale e il polline che hanno immagazzinato negli alveari. Cibo e polline vengono lasciati in quantitativi sufficienti ad assicurare che le api svernino bene, fino al momento in cui il nettare fresco e il polline diventano disponibili in primavera. Tuttavia, in caso di condizioni atmosferiche avverse verso la fine dell'estate, le api possono utilizzare parte del cibo che hanno immagazzinato. In questo caso si rende necessario ricostituire le riserve in agosto e settembre. A tal proposito viene utilizzato uno sciroppo fatto di zucchero (saccarosio) e acqua in una proporzione tra 1,5:1 e 2:1, a seconda del periodo dell'anno e della temperatura dell'aria. Questo cibo viene dato nelle ore serali (in modo da evitare di attirare i predatori nell'alveare), e in diverse dosi (in modo che venga interamente elaborato e trasformato dalle api). Se è necessario fornire cibo supplementare all'inizio della primavera a causa del protrarsi della stagione invernale o delle avverse condizioni atmosferiche o della mancanza di nettare, anzitutto occorre fare rifornimento di provviste di miele e propoli, che vanno conservati nell'area di magazzino dei locali dell'apicoltore, scoprendole poco alla volta, man mano che ce ne sia bisogno. In mancanza di tali provviste in autunno si somministrerà un sciroppo zuccherato meno denso, poiché le api hanno più bisogno di acqua in primavera, con la proporzione zucchero-acqua tra 1:2 e 1:1, nonché polline di campo, in modo tale che le api possano disporre di proteine. Lo sciroppo zuccherato che deriva da barbabietole da zucchero e acqua o sciroppo zuccherato invertito viene utilizzato per l'alimentazione. Lo sciroppo viene somministrato utilizzando mangiatoie sopraelevate o a schiera. Non si deve dare cibo supplementare durante il periodo in cui il «miód z Sejneńszczyzny/Łódzieszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto medus» viene raccolto.

3.5. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:*

Tutte le fasi della produzione — dall'ubicazione degli apiari fino al condizionamento del miele — deve avere luogo nella zona geografica specificata. Tenendo conto della stagione brevissima di crescita delle piante in questa zona il «miód z Sejneńszczyzny/Łódzieszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto medus» viene prodotto unicamente per un periodo di tre mesi, cioè dalla metà di maggio fino alla metà di agosto. Il miele viene centrifugato a freddo in un estrattore usando una forza centrifuga. Il miele allo stato liquido viene travasato in imballaggi con una capacità che non supera i 1 400 g. Il miele va immagazzinato in posti privi di luce, a una temperatura di 4-18 °C, in locali secchi, ben ventilati. Non è consentito che il polline sia filtrato o che il miele sia scremato, pastorizzato o riscaldato artificialmente. La temperatura del miele non può superare i 42 °C in nessuna fase di produzione. Nel periodo in cui il miele viene prodotto, è vietato somministrare medicine alle api. L'uso di sostanze chimiche o altri repellenti delle api, allo stato solido, liquido o gassoso, è altresì vietato.

3.6. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:*

Gli apicoltori stessi travasano il miele in confezioni singole (che hanno una capacità massima di 1 400 g). In questo modo essi evitano i rischi connessi alle modifiche delle proprietà fisico-chimiche e organolettiche che potrebbero verificarsi quando trasportano il miele per lunghe distanze qualora non sia stato adeguatamente condizionato.

Nel caso in cui il miele venga trasportato fuori dalla zona confezionandolo in imballaggi diversi dalle suddette confezioni singole sussiste anche il rischio che il «miód z Sejneńszczyzny/Łódzieszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto medus» possa essere mischiato con altri tipi di miele o che il miele che non proviene dall'area geografica definita al n. 4 possa essere collocato sul mercato con la denominazione di origine protetta.

Questa restrizione è stabilita per eliminare qualsiasi fattore che possa compromettere la qualità del «miód z Sejneńszczyzny/Łódzieszczyzny»/«Seinu/Lazdijų krašto medus» e mantenere un elevato livello di credibilità del sistema d'ispezione.

3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura:

Tutti gli apicoltori e gli enti impegnati nell'acquisto del miele e nella successiva presentazione con la denominazione protetta in Polonia e Lituania devono utilizzare un solo tipo di etichetta. Le iscrizioni appaiono sull'etichetta nella pertinente lingua ufficiale. Il nome del prodotto può essere indicato nel relativo linguaggio nazionale.

In ogni etichetta dev'essere inserito il nome «miód z Sejneńszczyzny/Łódzieszczyzny»/«Seinu/Lazdijų krašto medus» e le informazioni sulla capacità del contenitore, tra l'altro, nonché l'indicazione dell'indirizzo del produttore, il numero di registrazione veterinaria, la data in cui il miele è stato travasato e il periodo di conservazione. Sulle etichette sarà inoltre inserito il simbolo dell'Unione DOP o il simbolo dell'Unione e l'iscrizione «denominazione di origine protetta».

Le etichette in Polonia saranno distribuite dall'associazione degli apicoltori (*Terenowe Koło Pszczelarzy*) di Sejny, e in Lituania dalla società degli apicoltori di Lazdijai. L'associazione in questione raccomanda norme dettagliate all'organo di ispezione competente concernenti la distribuzione delle etichette. Tali norme non devono discriminare affatto i produttori che producono il «miód z Sejneńszczyzny/Łódzieszczyzny»/«Seinu/Lazdijų krašto medus» conformemente al disciplinare, ma che non appartengono all'associazione.

4. Delimitazione concisa della zona geografica:

Il «Miód z Sejneńszczyzny/Łódzieszczyzny»/«Seinu/Lazdijų krašto medus» viene raccolto nella zona seguente:

- in Polonia: in quattro comuni della regione di Sejny (Sejny, Giby, Krasnopol e Puńsk) e in cinque comuni della regione di Suwałki (Suwałki, Szypliszki, Jeleniewo, Rutka-Tartak e Wiżajny),
- in Lituania: in dodici località della regione di Lazdijai (Kapčiamiestis, Veisiejai, Kučiūnai, Lazdijai, Seirijai, Noragėliai, Šventėzeris, Teizai, Šlavantai, Būdvietis, Šeštokai e Krosna).

5. Legame con la zona geografica:

5.1. Specificità della zona geografica:

La zona in cui il «miód z Sejneńszczyzny/Łódzieszczyzny»/«Seinu/Lazdijų krašto medus» viene prodotto si trova nel bacino del fiume Niemen al confine tra Polonia e Lituania, nel distretto orientale della regione che si trova presso il lago Suwałki (Pojezierze Wschodniosuwalskie). Tale zona che un tempo era un territorio unico abitato dalle tribù *Yotvingian* è ora situato in una zona chiamata Ziemia Sejneńska (Sejneńszczyzna) e Lazdijų kraštas. Il termine «miód z Sejneńszczyzny» si riferisce al miele prodotto in Polonia e il termine «Lazdijų krašto medus» si riferisce al miele prodotto in Lituania. Tuttavia, tale zona costituisce un territorio omogeneo entro il quale si usano gli stessi metodi per ottenere un prodotto identico. «Miód z Sejneńszczyzny» e «Lazdijų krašto medus» si riferiscono allo stesso miele.

Ziemia Sejneńska e Ziemia Łódziejska (Lazdijų kraštas) sono situate nel distretto orientale della regione che si trova presso il lago Suwałki (Pojezierze Litewskie). Questa zona ha un legame omogeneo che deriva in particolare dalla sua posizione geografica, dal clima e da identica flora e fauna e orografia. Queste terre hanno una storia comune. La regione è stata divisa da un confine di Stato nel 1919 (in seguito alla definizione dei territori di Polonia e Lituania dopo la prima guerra mondiale). Tuttavia, il confine non ha indebolito i legami culturali tra la gente che vive in questi luoghi e tali legami sono stati rinnovati dal momento in cui Polonia e Lituania sono entrate a far parte dell'Area Schengen nel 2007.

Il rilievo di questa zona si è formato in seguito a molte fasi di glaciazione. Gli elementi caratteristici di questa zona sono i laghi, i profondi canali ghiacciati creati sotto il ghiaccio (ora occupati da laghi o fiumi) e i bacini post-glaciali — piccole depressioni senza sbocchi, a volte riempite d'acqua, che sono stati creati soprattutto quando si sono sciolti blocchi di ghiaccio permanenti. Ci sono circa 150 laghi nel distretto in località Lazdijai, e molti laghi nella regione della Ziemia Sejneńska; il più grande dei quali è il lago Gaładuś, che in parte si trova in territorio lituano.

La zona in questione ha un clima rigido con caratteristiche continentali molto pronunciate. Le temperature invernali sono più basse — e le temperature estive più elevate — della media nazionale. La temperatura annuale media è di 6,1 °C. Su tutta la zona descritta, le precipitazioni medie sono tra i 550 mm e i 600 mm all'anno. La stagione di crescita delle piante inizia una e due settimane dopo nelle regioni circostanti e dura molto poco, cioè meno di 150 giorni.

La vegetazione in questa zona è il risultato dei cambi climatici, geologici e idrologici e prodotti dall'attività umana e si è ben adattata alle condizioni prevalenti. Il rilievo, le temperature in inverno ed estate, il livello moderato di precipitazioni, la stagione di crescita molto breve e l'ambiente pulito sono fattori essenziali nel determinare la vegetazione. Le piante rare delle specie boreali e artiche, comprese *Salix lapponum*, *Betula humilis*, *Rubus chamaemorus*, *Ledum palustre*, *Glyceria lithuanica* e *Baeothryon alpinum*, si trovano nella zona dove si raccoglie il «miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto medus». La flora della zona in questione crea i seguenti ecotipi: campi/prati, boschi, paludi/torbiere (in misura considerevole conservate in uno stato molto vicino all'originale). Tutte queste comunità vegetali, naturali o introdotte dall'uomo, includono molti tipi di piante papilionacee: trifoglio (*Trifolium*), meliloti (*Melilotus*), vecce (*Vicia*), erba medica (*Medicago*), cicerchia (*Lathyrus*) e ginestrino (*Lotus*), il cui nettare contiene una serie di alcaloidi, glicosidi e oli essenziali.

Il fattore umano è molto importante nella produzione del «miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto medus». La competenza degli apicoltori si evidenzia nei seguenti settori: le regole per la localizzazione degli apiari, l'allevamento delle api e l'allevamento tradizionale delle api, che consiste tra l'altro nell'uso di alveari di legno; l'osservanza delle restrizioni sull'alimentazione supplementare delle api durante l'inverno e il divieto di filtro del polline e di scrematura, pastorizzazione e riscaldamento artificiale del miele; la centrifuga a freddo del miele e il rispetto delle restrizioni sul travaso e sull'immagazzinamento del miele. Le competenze degli apicoltori si basano su molti anni di esperienza e si tramandano di generazione in generazione. La lunga tradizione di apicoltura in questa zona è confermata da numerosi documenti e pubblicazioni e da molti strumenti giuridici. La legge sull'apicoltura è stata ufficialmente promulgata nella legge speciale del Granducato di Lituania del 1529. Nel 14° e 15° secolo i duchi di Lituania hanno concesso agli abitanti di questa zona il diritto di usare risorse del bosco, compreso il diritto di utilizzare i primitivi alveari della foresta (*wchody bartne*). Nel 1873 è stata fondata un'associazione degli apicoltori a Sejny, ed è stata la prima nel Regno di Polonia. Molti registri di alveari esistono tuttora in questa zona: ad esempio quelli che risalgono al 1830 e al 1948.

5.2. Specificità del prodotto:

Le caratteristiche che attestano l'unicità del «miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto medus» sono le seguenti:

- basso contenuto di acqua — non più del 18 %,
- elevata densità — più di 1 400 g/cm³,
- forte aroma,
- retrogusto amarognolo,
- bassa proporzione di polline da fiori di monoculture — non più del 5 %,
- elevato contenuto di prolina — non meno di 25 mg/100 g di miele,
- contenuto di HMF (5-idrossimetilfurfurale) non superiore a 2,0 mg/100 g di miele,
- PH stabile (3,8-4,8),
- colore caratteristico, che va dal giallo scuro al giallo oro e a volte più scuro per la presenza di melata e leggera torbidezza.

5.3. *Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):*

Il «Miód z Sejneńszczyzny/Łódzieszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto medus» è un prodotto unico, strettamente legato alla zona in cui viene prodotto. Ciò è dovuto al suo caratteristico forte aroma e retrogusto amarognolo, alla diversità di piante nettarifere, alla zona definita al n. 4, che sono in proporzione significativa piante papilionacee. La specificità della zona geografica è dovuta anche al fatto che la percentuale di polline dalle monoculture non supera il 5 %.

La qualità del «miód z Sejneńszczyzny/Łódzieszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto medus» è dovuta anche in gran parte alla competenza specifica degli apicoltori locali. Essi hanno dovuto applicare la loro competenza alle difficili condizioni climatiche (in questa zona, il miele può essere prodotto soltanto in un periodo di tre mesi, cioè da metà maggio a metà agosto, a causa del periodo di crescita molto breve). Il mestiere degli apicoltori e la natura eccezionale della zona danno al miele prodotto caratteristiche che lo distinguono come il basso contenuto di acqua, l'elevata densità, un basso contenuto di HMF (5-idrossimetilfurfurale) e un pH stabile.

Un'altra caratteristica che distingue il «miód z Sejneńszczyzny/Łódzieszczyzny»/«Seinų/Lazdijų krašto medus» e dimostra la sua elevata qualità è il suo alto contenuto di prolina, dovuto alla sua origine naturale, a fattori ambientali e occasionalmente anche alla presenza di melata.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

<http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1620&LangId=0>

<http://www.zum.lt/documents/Kokybe-medus.doc>

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

